

Premessa

Uno dei benefici più significativi introdotti dal D.Lgs. 460/97 nei confronti delle organizzazioni ONLUS è certamente la detraibilità delle erogazioni liberali e la loro deducibilità (art. 13 del D.Lgs. 460/97; cfr. anche la nota informativa di CIESSEVI del gennaio 1998).

Per le ONLUS

Per le persone fisiche

Si ricorda che, a partire dal 1 gennaio 1998, per effetto dell'art.13 bis del D.P.R.917/86, come introdotto dall'art.13 D.Lgs. 460/97, **per tutte le persone fisiche** è detraibile dall'imposta il 19% delle *erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 Euro, a favore delle ONLUS.*

La deducibilità è accordata solo a condizione del rispetto di particolari modalità di pagamento, che sono le seguenti:

- tramite bonifico bancario (c/c n.)
- tramite conto corrente postale (c/c n.)
- tramite assegno bancario, assegno circolare, carta di credito.
- altri sistemi di pagamento definiti dall'art.23 D.Lgs.241/97 (ancora da definire).

Per le imprese

Si ricorda che, a partire dal 1 gennaio 1998, per effetto dell'art. 65 comma 2 lettera c-sexies del D.P.R. 917/86, come introdotto dall'art. 13 D.Lgs. 460/97, **per i titolari di reddito di impresa** sono deducibili *le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 Euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato, a favore delle ONLUS.*

Come vi è noto, la nostra Organizzazione di Volontariato, iscritta all'Albo regionale, è considerata a tutti gli effetti ONLUS per effetto dell'art.10 ottavo comma del D.Lgs. 460/97. Le erogazioni alla stessa, quindi, rientrano pienamente nella fattispecie agevolativa.
